

Allegato "A" al n. 5380 di Rep.

n. 335 di Racc.

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione, sede, durata

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIFICIERI D'ITALIA".

L'associazione ha sede in Martellago, frazione Maerne, Piazza IV Novembre n. 48.

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 2

L'Associazione in tutta la sua articolazione non persegue fini di lucro nello svolgimento della sua attività e tutte le sue risorse sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 3 - Scopo

L'associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere campagne di opinione atte a valorizzare l'immagine e le attività degli Artificieri;
- b) informare i soci su avvenimenti, quali interventi di particolare pericolo e/o rilevanza, manifestazioni ove è utile la presenza dei soci o quanto meno una rappresentanza del gruppo;
- c) promuovere ed incoraggiare la conoscenza di nuove tecniche circa la sicurezza mediante seminari ed attività didattiche;
- d) fornire ai soci indicazioni legali-assicurative circa le eventuali responsabilità e la possibilità di contrarre polizze assicurative per particolari situazioni derivanti dall'esercizio;
- e) promuovere tutte le attività inerenti alla solidarietà dei soci e delle loro famiglie.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, il Gruppo può partecipare od aderire ad Associazioni o Circoli/Gruppo di carattere nazionale perseguiti il medesimo scopo.

Gli atti sociali sono conservati presso il Presidente, prottempore, del Gruppo o presso un Consigliere espressamente delegato dallo stesso.


L'Associazione può intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta di volta in volta idonea al raggiungimento dello scopo sociale, collaborando con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati italiani ed esteri.

Il Gruppo è apolitico e non persegue fini di lucro.

ARTICOLO 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative annue;
- b) dai contributi straordinari dei soci per il sostentamento delle iniziative;
- c) da eventuali erogazioni e liberalità effettuati da privati o enti;
- d) dai beni mobili ed immobili a qualunque titolo acquisiti;
- e) da ogni altro provento che concorra ad incrementare l'atti-



vo sociale.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 5 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale e finanziario ha durata annuale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 - Degli associati

I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari.

Sono soci fondatori quelli che hanno preso parte all'atto costitutivo; sono soci ordinari quelli che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, che decide inappellabilmente, salvo comunque in caso di rigetto della domanda, l'obbligo della motivazione.

In ogni caso possono essere soci ordinari solo quelli che abbiano conseguito la qualifica di artificiere oppure B.C.M. oppure E.O.D. per corso o per concorso e che abbiano fatto parte, per almeno un anno, di un ente o di un reparto dell'Esercito (compresa l'Arma dei Carabinieri), Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Polizia Forestale senza distinzioni di stato, grado, qualifica, incarico, onorificenze e che si dichiarino disponibili a partecipare attivamente con la propria opera all'attività dell'Associazione e che intendono seguire la vita dell'Associazione ed usufruire delle sue attività.

L'iscrizione impegna gli aderenti all'osservanza delle norme del presente Statuto e di ogni altra delibera adottata dal Consiglio Direttivo ed in particolare al pagamento di una quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in corso e si intende tacitamente rinnovata anche per l'anno successivo salvo disdetta per iscritto entro il 30 settembre di ciascun anno. La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi o per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione non può essere pronunciata senza la preventiva contestazione degli addebiti al socio.

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi versati e non possono chiedere indennizzi o attribuzione di beni sociali.

Sono soci onorari "di diritto" tutti i Direttori di Artiglieria, i Capi Sez. Esplosivi e le Ex Direzione Artiglieria e Reparti Rifornimenti, Ufficiali e Funzionari dei Corpi Armati dello Stato assimilabili per incarico ai Direttori di Artiglieria eccetera, Direttori dei Corsi di formazione Artificie-

ri Antisabotaggio della Scuola Artificieri.

Altresì possono essere iscritti tra i soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo da mettersi ai voti nell'Assemblea Ordinaria dei Soci, personaggi che si distinguono per particolari meriti in campo esplosivistico o perchè con la loro attività danno o possono dare lustro agli Artificieri o al Gruppo associativo.

I soci onorari non versano la quota associativa annuale.

ARTICOLO 7 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti i soci appartenenti all'Associazione.

Hanno diritto al voto solo i soci fondatori ed i soci ordinari. I soci onorari possono presenziare all'assemblea, prendervi la parola, ma non hanno diritto al voto.

Perdono il diritto al voto coloro che sono in stato di morosità e non sono in regola con le norme statutarie regolamentari.

E' ammessa delega scritta ad altro socio, con la precisazione peraltro che ciascun socio può rappresentare al massimo due soci.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria ogni qual volta sia necessario su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto in regola con le quote associative. Spetterà al Consiglio Direttivo provvedere a comunicare, a tutti i soci, l'avviso di convocazione, con l'indicazione specifica dei motivi della convocazione stessa, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario di Assemblea che dovranno sottoscrivere il verbale finale, insieme a due scrutatori scelti per il controllo delle votazioni.

Le delibere dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano, salvo che per le nomine delle cariche sociali che sono fatte a schede segrete.

I lavori dell'Assemblea sono constatati da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Tale verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

L'Assemblea:

- delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- nomina il Collegio dei Revisori;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita se sono presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione e la maggioranza dei soci in seconda convocazione; essa delibera validamente, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ARTICOLO 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei Consiglieri, tutti nominati dall'Assemblea, anche tra i non soci, purchè in possesso dei requisiti per diventare soci.

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo esecutivo dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare:

- a) amministra l'Associazione;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) determina quote e contributi dei soci;
- d) redige i regolamenti e le norme che regolano la vita associativa;
- e) redige il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, ovvero tre Consiglieri ne facciano richiesta, e comunque almeno due volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Vigila sulla correttezza e l'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

In caso di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - Collegio dei Revisori dei conti

Le funzioni di controllo amministrativo sono esercitate dal Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri nominati

ti dall'Assemblea in carica per il periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti solo tra persone estranee al Consiglio Direttivo. In particolare il Collegio verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 12 - Controversie

Ogni controversia insorta fra i soci, ovvero tra un socio e l'Associazione, è demandata ad un collegio arbitrale di tre membri, nominati, i primi dalle due parti in contesa, ed il terzo dai primi due nominati.

Gli arbitri giudicano ex bono et aequo senza formalità di rito. E' fatta salva la competenza dell'Autorità Giudiziaria in ordine alle controversie che per legge non possono essere definite al Collegio Arbitrale.

Il Foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 13 - Durata delle cariche

Tutte le cariche elette dell'Associazione sono gratuite, hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate.

ARTICOLO 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad un ente che persegua analoghe finalità o per fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 15 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

F.to Onofrio Covino

Poto Sabato

Veati Dino

Foffano Redi Luigi

Nino Balbo

Abballe Mario

Franco Rocco

Balducci Adriano

Fresi Emilio

Filippo de Cristofaro Notaio (L.S.)